



Città di Amalfi

Comune di Amalfi
Provincia di Salerno

COPIA

SETTORE AMBIENTE, SUAP E INNOVAZIONE

Determina n. 721 del 27/05/2025

Numero settoriale 121 del 27/05/2025

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) – VALUTAZIONE APPROPRIATA –per “Autorizzazione al Taglio Straordinario di un esemplare arboreo di Pino Domestico (*Pinus pinea* L.) – con sostituzione – sito in un fondo rustico in Via delle Cartiere n.5 del comune di Amalfi (SA) – situato su appezzamento di terreno censito catastalmente al foglio 7 ed individuato dalla particella n.725 – ISTANZA VINCA CUP 0390 –Determinazione finale di parere motivato positivo con prescrizioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

visto l'art.153 comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Amalfi;

visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali.

Visti e richiamati:

- la Direttiva 92/43/CEE relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata “Direttiva HABITAT”, ed in particolare l’art. 6, paragrafo 3, che assoggetta a valutazione dell’incidenza qualsiasi piano o progetto interferente con le zone speciali di conservazione;
- il D.P.R. n. 357/1997 (“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 5 che riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), ed in particolare la parte seconda che reca disposizioni in merito alle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza”;
- la Legge Regione Campania n. 16/2014 e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - l’art. 1, comma 4, che attribuisce le determinazioni sulle valutazioni di incidenza ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale;
 - l’art. 1, comma 5, secondo cui l’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale, ed è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 740/2018 di aggiornamento del “disciplinare per l’attribuzione ai comuni delle competenze in materia di valutazione di incidenza di cui alla DGR n. 62/2015”;
- le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE Habitat art. 6, paragrafi 3 e 4” (in seguito LG nazionali) approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 28.11.2019 (GU n. 303 del 28.12.2019);
- il Regolamento Regionale n. 8/2020 (BURC 144/2020), di abrogazione del Regolamento Regionale n. 1/2010;
- le “Linee Guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania” (in seguito LG regionali) approvate Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 30.06.2021 (B.U.R.C. 66/2021).

Tenuto conto che:

- con D.M. del 21/05/2019 del MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04/06/2019 – avente ad oggetto: “Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania” – sono state designati centotré siti insistenti nel territorio della Regione Campania, già proposti alla Commissione Europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1,

della Direttiva 92/43/CEE, quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Mediterranea, come da Allegato 1 allo stesso DM;

- con D.G.R. n. 684/2019 avente ad oggetto “Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat, del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE Uccelli” – sono stati individuati gli “enti gestori”, con cui, tra gli altri, è stato individuato l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari quale “ente gestore” dei siti Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 della Regione Campania, che interessano anche parzialmente l’Area Protetta rappresentata, così come indicati all’allegato 2 alla stessa D.G.R.;
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 280 del 30/06/2021 – pubblicata sul BURC n.66/2021 – avente ad oggetto: “Recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VINCA)- Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3e 4. Aggiornamento delle “Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania”, sono state recepite le Linee Guida nazionali, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l’applicabilità e l’efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania.
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 105 del 19.05.2017 (BURC 41/2017), rettificato con successivo DDR n. 69 del 03.08.2017 (BURC 63/2017), sono state attribuite ai Comuni di Agerola, Amalfi, Castellammare di Stabia, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Massa Lubrense, Pimonte, Positano, Tramonti e Vico Equense, le deleghe previste dall’ex art. 1, commi 4 e 5 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, in forma associata ai sensi e per gli effetti della Convenzione siglata dalle stesse Amministrazioni comunali e l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, quest’ultimo designato Ente Delegato all’esercizio delle Funzioni trasferite ai Comuni in materia di “Valutazione di incidenza”;
- il Comune di Amalfi, con propria Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 06/03/2020 – ha ratificato la “Presa d’atto del valore di efficacia delle funzioni trasferite ai sensi e per gli effetti dell’ex art.4, commi 1 e 2 della Legge Regionale della Campania n.26/2018, avente ad oggetto “Estensione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della L.R. n.16 del 07/08/2014, alle zone dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Campania” - confermando la forma associata in essere con le altre Amministrazioni comunali, con l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari quale Ente Attuatore;
- l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di Valutazione di Incidenza de quo – in sede di attuazione dell’esercizio delle funzioni delegate – ha, con propri atti, istituito, aggiornato e gestito l’Ufficio Unico VINCA, preposto alla gestione dei procedimenti riguardanti la materia e le funzioni delegate di competenza nonché al rilascio delle determinazioni sulle specifiche procedure attivate dai proponenti, provvedendo, tra l’altro, all’individuazione, nomina e funzionamento della “Commissione di Valutazione di Incidenza”, formata da tre esperti in materia, secondo quanto previsto dal “disciplinare regionale” di cui alla D.G.R. n. 740/2018 ed in possesso di requisiti di legge;

- l'art. 10 della convenzione approvata prevede che a valle della gestione dell'istruttoria amministrativa e tecnica, condotta nell'ambito dell'Ufficio Unico VInCA dell'“Ente Attuatore” (Parco Regionale dei Monti Lattari) e sulla base del “parere motivato” espresso dalla Commissione di Valutazione di Incidenza, l'Amministrazione comunale delegata rilascia le determinazioni sulle procedure di Valutazione di Incidenza di competenza;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2023, veniva individuato il Settore Ambiente, SUAP e Innovazione preposto al rilascio delle determinazioni finali sulle procedure di Valutazione di Incidenza di competenza, non avendo lo stesso funzioni in materia urbanistica ed edilizia.
- con Decreto sindacale n. 21 del 03.11.2021, prot. 16392 del 04.11.2021, è stata assegnata la Responsabilità del Settore “Ambiente, SUAP e Innovazione” all'ing. Raffaella PETRONE

Atteso che

- le Linee Guida nazionali prevedono due tipi di procedure:
 - la Valutazione di Incidenza – screening di incidenza - Livello I della VInCA;
 - la Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata - Livello II della VInCA;
- lo screening di incidenza sito specifico è una valutazione speditiva alla quale sottoporre quei P/P/P/I/A (piani, programmi, progetti, interventi e attività) che con ragionevole certezza non possono essere suscettibili di generare incidenze significative sul o sui siti Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, e per i quali in sede espressione del parere non si ravvisa la necessità di alcuna prescrizione;
- la funzione dello screening di incidenza sito specifico è quella di accertare se un P/P/P/I/A possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base delle caratteristiche dei siti, delle misure di conservazione e, inoltre, degli obiettivi di conservazione sito-specifici (ove individuati);

Considerato che:

- con documentazione a firma del Proponente – trasmessa dal Tecnico Incaricato, a mezzo di n.2 PEC del 26.03.2024 ed acquisite rispettivamente agli atti dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari al prot. n.001430 e prot. 001432 del 27.03.2024 – è stata attivata la **Procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) – Valutazione Appropriata** – in oggetto emarginata;
- con provvedimento n.788/S-2025 del 21.03.2025 dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – trasmesso con nota prot. n.001194 del 21.03.2025 e acquisito agli atti del protocollo generale di questo Ente al n. 5294 del 24.03.2025 – è stato rilasciato il “Sentito Parere” dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, in qualità di Ente Co-Gestore del Sito della Rete Natura 2000 interessato dall'intervento, subordinato all'assolvimento delle condizioni in esso esplicitate, per la Valutazione di incidenza a farsi e per il proponente, queste ultime così dettagliate:

in fase esecutiva dell'intervento garantire imprescindibilmente:

- a. il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dalle norme di conservazione del sito “Dorsale dei Monti Lattari” ZSC IT 8030008 quale Zona Speciale di Conservazione, designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) della Rete Natura 2000 della Regione Campania, le cui norme di conservazione sono – tra l'altro – indicate “Obiettivi e Misure di Conservazione” di cui all'art.2 del DM del 21/05/2019

emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2019 – con rimando all'allegato alla DGR della Campania n.795 del 19/12/2017 – pubblicata sul BURC n.5 del 16-01-2018 ad oggetto "Approvazione Misure di Conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della Rete Natura 2000 della Regione Campania", con particolare riferimento a:

- all'assolvimento degli obblighi e dei divieti indicati e definiti dalle "misure generali di conservazione", indicate a pagina 5 e 6 dell'allegato alla DGR 795/2017;
 - ad operare in coerenza con gli obiettivi di conservazione e di integrità del sito interessato dall'intervento, indicati a pagina 132 dell'allegato alla DGR 795/2017;
 - all'assolvimento degli obblighi e dei divieti *indicati definiti dalle "misure specifiche di conservazione, indicati a pagina 134/135 dell'allegato alla DGR 795/2017.*
- con provvedimento n.26/1-353/2024 del 12.04.2024 – trasmesso con nota prot. n.3008 in pari data ed acquisto agli atti dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari al prot. n. 1686 del 15.04.2024 e agli atti del protocollo comunale al n. 6903 del 12.04.2025 – è stato rilasciato il "Sentito Parere" del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Caserta, in qualità di Ente Co-Gestore del Sito della Rete Natura 2000 interessato dall'intervento senza prescrizioni specifiche, oltre al rispetto di misure, obblighi e divieti previsti dalle norme di conservazione del sito;
 - l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari in esito al proprio Sentito Parere n. 788/S-2025 del 21.03.2025 ed in esito alla definizione degli atti propedeutici all'esercizio delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza – definite dalla Regione Campania – tra cui l'aggiornamento e l'istituzione della nuova Commissione di tecnici esperti in materia – ha proceduto ad attribuire il Codice Unico di Procedimento, identificato in **CUP 0390**, e ad assegnare la pratica – con propria nota prot. 1253 del 27.03.2025 – alla "Commissione di Valutazione di Incidenza" per l'avvio dei lavori afferenti allo svolgimento della verifica documentale e alla relativa istruttoria;
 - con Verbale di Prima Seduta del 31.03.2025 della "Commissione di Valutazione di Incidenza" – trasmesso con PEC del 31.03.2025 ed acquisito agli atti dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari al prot. 1329 del 01.04.2025 – la pratica CUP0390 – è risultata ricevibile e procedibile e dunque non è stata definita la necessità di richiedere al Proponente integrazioni documentali e di merito;
 - con nota di trasmissione prot. Ente Parco n. 1518 del 10.04.2025, assunta al protocollo generale del Comune di Amalfi al n. 6754 del 10.04.2025, veniva inviata allo scrivente ufficio la scheda istruttoria, redatta in conformità a quanto dettato dalle LG Regionali, nonché il "**PARERE MOTIVATO**" con **prescrizioni**, espresso dalla Commissione di Valutazione di Incidenza in esito ai lavori di competenza, così come definiti con determinazione n. 126 del 28.12.2022 dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari:

Si rilascia PARERE POSITIVO di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che l'Intervento non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 IT8030008, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che vengano messe in atto le seguenti prescrizioni, che riprendono e integrano quanto stabilito nel Sentito n. 788 S 2025 dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari:

FASE DI ABBATTIMENTO DELL'ALBERATURA

- assicurare che l'intervento sia riferito alla sola alberatura di *Pinus pinea* L. indicata nelle relazioni tecniche esaminate ed ubicata alla particella 725 del foglio 7 del Comune di Amalfi;
- assicurare che l'intervento sia coerente con la procedura di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e d) del "DM 03 giugno e in particolare che la comunicazione di avvio dei lavori, ovvero concernente l'avvio della "fase di abbattimento " [al Comando Stazione del Carabinieri Forestali territorialmente competente, agli Enti Gestori del sito N2000 e alle altre amministrazioni competenti] sia preceduta dalla comunicazione al Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio, ai sensi dell'art. 4 del DM 03 giugno 2021 (GU SG n.173 del 27.07.2021), concernente " Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tartaruga) inoltre, l'avvio della "fase di abbattimento" dovrà dare evidenza e quindi tener conto delle modalità e delle fasi temporali indicate nel Documento Tecnico Ufficiale n.33 approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) del 22.02.2023 e adottato il 01.03.2023, recante Linee guida per la gestione del materiale di risulta degli abbattimenti e delle potature di piante infestate da *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) altresì deve restituire informazioni sul soggetto deputato all'abbattimento (ditta esecutrice);
- le opere e gli interventi di abbattimento – in ragione di quanto relazionato –tengano conto delle misure di mitigazione definite a pagina 49 dello studio di Valutazione di Incidenza – ed altresì siano effettuati a regola d'arte ed in sicurezza ed accompagnati da documentazione di legge, anche in merito agli aspetti concernenti gli eventuali smaltimenti;
- propedeuticamente alle opere e agli interventi di abbattimento – sia assicurata l'applicazione delle "misure di protezione per la vegetazione presente nell'area di cantiere e lungo il percorso di accesso" al fine di evitarne danneggiamento;
- le opere e gli interventi di abbattimento siano seguiti da un tecnico professionista in materia, ai sensi di legge;
- gli interventi di abbattimento siano eseguiti esclusivamente al di fuori del periodo 01 marzo-31 luglio;

FASE DI IMPIANTO E MESSA A DIMORA DELLA NUOVA ALBERATURA

- assicurare che l'intervento sia riferito alla particella 725 del foglio 7 del Comune di Amalfi (SA);
- assicurare che l'intervento di piantumazione, nel dare riscontro alle disposizioni attese dalla normativa paesaggistica di cui al D.lgs. n.42 del 22/01/2004, ovvero a quanto definito dall'art.2, allegato A, punto14 del DPR n.31 del 13/02/2017 –così come indicato a pagina 29 dello studio di Valutazione di Incidenza –garantisca altresì la sostituzione dell'alberatura da abbattere anche in considerazione di una compensazione ambientale (e non solo paesaggistica estetica); per tali ragioni:
 - ✓ preferibilmente assicurare la sostituzione con esemplare che presenta caratteristiche di vegetazione potenziale dell'areale ed inoltre appartenente al contesto vegetazionale della zona d'intervento e che per fisionomia, struttura e caratterizzazione floristica rappresentano le piante che maggiormente favoriscono l'equilibrio ambientale e dunque, preferendo in questo caso, un esemplare adulto della specie decidue "*Quercus pubescens*" (Roverella), o in alternativa della specie di "*Quercus cerris*" (Cerro) o in alternativa della specie sempreverde "*Quercus suber*" (Sughera);
- assicurare l'utilizzo di un esemplare "adulto" per il reimpianto compensativo, aventi per l'appunto un'età associabile al portamento e alle dimensioni della specie allo stadio adulto (altezza, forma della chioma, dimensioni della circonferenza, etc.), o, in alternativa, dimensioni tali da assicurare e garantire l'attecchimento della stessa;

- *per tali ultime ragioni fermo restando le condizioni migliori per il caso in specie occorre assicurare l'acquisto di una pianta delle dimensioni di almeno 20- 30 cm di circonferenza, con altezza non minore di tre metri e una età compresa tra i 10 e i 15 anni, che in base alla disponibilità commerciale deve essere resa in zolla o in contenitore adeguato;*
- *assicurare che le opere e gli interventi di messa dimora siano seguiti da un tecnico professionista in materia, ai sensi di legge;*
- *assicurare, in caso di eventuale morte precoce dell'alberatura piantumata, la sua sostituzione con le stesse modalità;*
- *assicurare che la comunicazione di avvio dei lavori, ovvero concernente l'avvio della " fase di impianto e messa a dimora della nuova alberatura" [al Comando Stazione del Carabinieri Forestali territorialmente competente, agli Enti Gestori del sito N2000 e alle altre amministrazioni competenti] restituisca informazioni sul soggetto deputato alla realizzazione (ditta e relazioni sull'alberatura scelta tra quelle innanzi indicate e sulle caratteristiche riferite ad altezza, forma della chioma, dimensioni della circonferenza, etc.;*
- *assicurare infine in considerazione della compensazione paesaggistica ed ambientale attesa che a conclusione dei sia effettuata una comunicazione di fine lavori" descrittiva o illustrativa a mezzo di documentazione fotografica dei lavori di piantumazione e dunque della sostituzione effettuata.*

Accertata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e loro ss.mm.ii. .

Ritenuto di dover provvedere, a valle della gestione dell'istruttoria amministrativa e tecnica condotta nell'ambito dell'Ufficio Unico VinCA dal Parco Regionale dei Monti Lattari, all'espressione del parere motivato di Valutazione di Incidenza Appropriata in conformità all'istruttoria operata dalla "Commissione di Valutazione di Incidenza", quale determinazione finale sulla procedura di Valutazione di Incidenza di cui trattasi.

Vista la L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2023 del Comune di Amalfi;

DETERMINA

di ritenere tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di esprimere, sulla base della relazione istruttoria della "Commissione di Valutazione" e del parere motivato con prescrizioni, trasmessi allo scrivente ufficio con prot. Ente Parco 1518 del 10.04.2025, assunti al protocollo comunale in pari data al n. 6754, **PARERE MOTIVATO POSITIVO di VALUTAZIONE APPROPRIATA con prescrizioni**, quale determinazione finale sulla seguente procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata relativa alla pratica identificata dal CUP 0390 "Autorizzazione al Taglio Straordinario di un esemplare arboreo di Pino Domestico (*Pinus pinea* L.) – con sostituzione – sito in un fondo rustico in Via delle Cartiere n.5 del comune di Amalfi (SA) – situato su appezzamento di terreno censito catastalmente al foglio 7 ed individuato dalla particella n.725 – istanza presentata ai sensi dell'art.7 comma 4 della L. 10 del 14.01.2013, concernente specificatamente 'norme e disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali' – nonché ai sensi dell'art.4 del Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (DM)

del 03 giugno 2021, concernente ‘Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell’organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga)’ – nonché ai sensi dell’art 124 -comma 1- lettera a) e art 125 comma 1- lettere a) e b) del Regolamento Forestale regionale n.3/2017, così come modificato dai regolamenti regionali 24.09.2018, n.8, e 21.02.2020, n.2 e 20 giugno 2022, n.4, concernente distintamente ‘norme e principi di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi’” – PROPONENTE: Sig. CAVALIERE Domenico – Cod. Fisc. CVLDNC73B19H703Y – residente in Via Carammone, 24 – Amalfi (SA) – in qualità di proprietario del fondo rustico ospitante l’alberatura oggetto d’intervento.”

a condizione che vengano messe in atto le seguenti prescrizioni espresse dalla Commissione di Valutazione e che riprendono e integrano quanto stabilito nel Sentito n. 788 S 2025 dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari:

FASE DI ABBATTIMENTO DELL’ALBERATURA

- assicurare che l’intervento sia riferito alla sola alberatura di *Pinus pinea* L. indicata nelle relazioni tecniche esaminate ed ubicata alla particella 725 del foglio 7 del Comune di Amalfi;
- assicurare che l’intervento sia coerente con la procedura di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e d) del “DM 03 giugno e in particolare che la comunicazione di avvio dei lavori, ovvero concernente l’avvio della “fase di abbattimento ” [al Comando Stazione del Carabinieri Forestali territorialmente competente, agli Enti Gestori del sito N2000 e alle altre amministrazioni competenti] sia preceduta dalla comunicazione al Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio, ai sensi dell’art. 4 del DM 03 giugno 2021 (GU SG n.173 del 27.07.2021), concernente “ Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell’organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tartaruga) inoltre, l’avvio della “fase di abbattimento” dovrà dare evidenza e quindi tener conto delle modalità e delle fasi temporali indicate nel Documento Tecnico Ufficiale n.33 approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) del 22.02.2023 e adottato il 01.03.2023, recante Linee guida per la gestione del materiale di risulta degli abbattimenti e delle potature di piante infestate da *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) altresì deve restituire informazioni sul soggetto deputato all’abbattimento (ditta esecutrice);
- le opere e gli interventi di abbattimento – in ragione di quanto relazionato –tengano conto delle misure di mitigazione definite a pagina 49 dello studio di Valutazione di Incidenza – ed altresì siano effettuati a regola d’arte ed in sicurezza ed accompagnati da documentazione di legge, anche in merito agli aspetti concernenti gli eventuali smaltimenti;
- propedeuticamente alle opere e agli interventi di abbattimento – sia assicurata l’applicazione delle “misure di protezione per la vegetazione presente nell’area di cantiere e lungo il percorso di accesso” al fine di evitarne danneggiamento;
- le opere e gli interventi di abbattimento siano seguiti da un tecnico professionista in materia, ai sensi di legge;
- gli interventi di abbattimento siano eseguiti esclusivamente al di fuori del periodo 01 marzo-31 luglio;

FASE DI IMPIANTO E MESSA A DIMORA DELLA NUOVA ALBERATURA

- assicurare che l’intervento sia riferito alla particella 725 del foglio 7 del Comune di Amalfi (SA);
- assicurare che l’intervento di piantumazione, nel dare riscontro alle disposizioni attese dalla normativa paesaggistica di cui al D.lgs. n.42 del 22/01/2004, ovvero a quanto definito dall’art.2, allegato A, punto14 del DPR n.31 del 13/02/2017 –così come indicato a pagina 29 dello studio di Valutazione di Incidenza –garantisca altresì la sostituzione dell’alberatura da

abbattere anche in considerazione di una compensazione ambientale (e non solo paesaggistica estetica); per tali ragioni:

- ✓ *preferibilmente assicurare la sostituzione con esemplare che presenta caratteristiche di vegetazione potenziale dell'areale ed inoltre appartenente al contesto vegetazionale della zona d'intervento e che per fisionomia, struttura e caratterizzazione floristica rappresentano le piante che maggiormente favoriscono l'equilibrio ambientale e dunque, preferendo in questo caso, un esemplare adulto della specie decidue "Quercus pubescens" (Roverella), o in alternativa della specie di "Quercus cerris" (Cerro) o in alternativa della specie sempreverde "Quercus suber" (Sughera);*
- *assicurare l'utilizzo di un esemplare "adulto" per il reimpianto compensativo, aventi per l'appunto un'età associabile al portamento e alle dimensioni della specie allo stadio adulto (altezza, forma della chioma, dimensioni della circonferenza, etc.), o, in alternativa, dimensioni tali da assicurare e garantire l'attecchimento della stessa;*
- *per tali ultime ragioni fermo restando le condizioni migliori per il caso in specie occorre assicurare l'acquisto di una pianta delle dimensioni di almeno 20- 30 cm di circonferenza, con altezza non minore di tre metri e una età compresa tra i 10 e i 15 anni, che in base alla disponibilità commerciale deve essere resa in zolla o in contenitore adeguato;*
- *assicurare che le opere e gli interventi di messa dimora siano seguiti da un tecnico professionista in materia, ai sensi di legge;*
- *assicurare, in caso di eventuale morte precoce dell'alberatura piantumata, la sua sostituzione con le stesse modalità;*
- *assicurare che la comunicazione di avvio dei lavori, ovvero concernente l'avvio della " fase di impianto e messa a dimora della nuova alberatura" [al Comando Stazione del Carabinieri Forestali territorialmente competente, agli Enti Gestori del sito N2000 e alle altre amministrazioni competenti] restituisca informazioni sul soggetto deputato alla realizzazione (ditta e relazioni sull'alberatura scelta tra quelle innanzi indicate e sulle caratteristiche riferite ad altezza, forma della chioma, dimensioni della circonferenza, etc.;*
- *assicurare infine in considerazione della compensazione paesaggistica ed ambientale attesa che a conclusione dei sia effettuata una comunicazione di fine lavori" descrittiva o illustrativa a mezzo di documentazione fotografica dei lavori di piantumazione e dunque della sostituzione effettuata.*

di specificare che i riferimenti ed i contenuti del presente provvedimento, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati nel provvedimento di approvazione e autorizzazione dell'intervento;

di dare atto che il parere di Valutazione di Incidenza Appropriata non si configura come un titolo autorizzatorio, bensì come un parere endoprocedimentale di natura obbligatoria e vincolante, al quale non si applica l'istituto del silenzio assenso in quanto trattasi di procedura di derivazione comunitaria;

di specificare, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, l'obbligo per il proponente di comunicare, con un preavviso di almeno 15 giorni e con modalità certificabili, la data di inizio dei lavori o dell'attività al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio ed ai soggetti affidatari della gestione del sito;

di specificare, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, che il presente parere ha validità di 5 anni;

di specificare, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, che per le eventuali varianti è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che

potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e loro ss.mm.ii. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello scrivente;

di disporre la pubblicazione della presente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente nonché nella apposita sezione "Documenti e dati" del sito web istituzionale del Comune di Amalfi;

di trasmettere il presente parere di Valutazione di Incidenza- VALUTAZIONE Appropriata:

- al proponente/delegato;
- ai soggetti gestori del sito ed al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio (o Capitaneria di Porto per i siti marini), ai fini del coordinamento delle attività di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/;
- al Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile;

di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta notifica/pubblicazione;

di disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online per giorni 15 (quindici).

L'istruttore

f.to ing. Raffaella Petrone

Il Responsabile del Servizio

f.to ing. Raffaella Petrone